COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

N°63 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 29 A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI TRECENTA (RO), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2014 - PERIODO 01.06.2022 - 30.06.2022

Oggi **quattordici 14-12-2021** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 21:00**,** convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
FIORAVANTI MICHELE	Sindaco	Presente
TIRONI FULVIO	Vicesindaco	Presente
BALDELLI GIULIA	Assessore	Presente

3	0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.

FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 29 A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI TRECENTA (RO), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2014 - PERIODO 01.06.2022 - 30.06.2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni nr. 57 del 01.10.2020 e nr. 69 del 03/12/2020 con le quali si autorizzava il dipendente dr. Paolo Maria Mecca a prestare attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Trecenta (RO) ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 rispettivamente per i periodi 01.10.2020 – 31.12.2020 e 01.01.2021 e 31.12.2021;

VISTA la richiesta del Comune di Trecenta (R0), prot. n. 9687 del 07.12.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4944 del 07.12.2021, con la quale si richiede a questo Ente l'autorizzazione all'utilizzo del dr. Paolo Maria Mecca, dipendente del Comune di Calto (RO), a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato e Responsabile del Settore Economico-Finanziario, al di fuori dell'orario di servizio per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Trecenta (RO), ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che l'attività lavorativa da autorizzare, in aggiunta a quella presso il Comune di Calto (RO), non supera le 12 ore settimanali e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;

CONSIDERATO che il dr. Paolo Maria Mecca ha comunicato la propria disponibilità ad assicurare la prestazione lavorativa richiesta dal Comune di Trecenta (RO);

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati all'Amministrazione Comunale di appartenenza"*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi"*;

ATTESO che ai sensi del sopraccitato art. 53, comma 10, del D. Lgs. 165/2001: *"l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico";*

RILEVATO che il conferimento dell'incarico a dipendente di altra Amministrazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, oltre le ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Trecenta (RO) deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Trecenta (RO) non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza;

PRECISATO che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della

legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio:
"La fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009)".
….omissis….. *ne risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato.";*

RICHIAMATA, altresì, la delibera della Corte dei Conti Lombardia n° 448/2013, del 18/10/2013, la quale, a differenza del sopra richiamato parere, inquadra il ricorso alla procedura di cui all'art. 1 – comma 557 della L. n° 311/2014, ad "un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78";

RICHIAMATA, infine, la circolare del Ministero dell'Interno n° 2 del 26/05/2014 ad oggetto:
"Problematiche applicative di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n° 311", emanata a seguito del richiesto parere del Consiglio di Stato – Sez. 1^ - n° 3764 del 11/12/2013;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle ore da contratto e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTI :
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000; Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.1 – comma 557 – della legge n.311/2014, il dipendente a tempo indeterminato, dr. Paolo Maria Mecca, di categoria D, posizione economica "D1" Responsabile del Settore economico-finanziario, a prestare attività lavorativa aggiuntiva dal 01.01.2022 al 30.06.2022, per N. 12 ore settimanali, in favore del Comune di Trecenta (RO);

2. DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Trecenta (RO);

3. DI DARE ATTO che l'ulteriore attività lavorativa, in aggiunta a quella presso il Comune di Calto (RO), non supera le 12 ore settimanali e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;

4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 29 A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI TRECENTA (RO), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2014 - PERIODO 01.06.2022 - 30.06.2022

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Arch. FIORAVANTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.